



TRIBUNALE DI AVELLINO  
IL PRESIDENTE

letta l'istanza che precede;

visto l'art. 492 bis, comma 1 e 2, cod. proc. civ., e tenuto del quale:

*"I. Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza l'ufficiale giudiziario a ricercare con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del debitore, nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata"*

*II. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.*

*Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.";*

visto l'art. 155 quater, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., secondo cui:

*"Il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.";*

considerato che allo stato, gli ufficiali giudiziari, in mancanza delle disposizioni attuative previste, non possono effettuare alcuna ricerca;

visto l'art. 155 quinquies disp. att. cod. proc. civ., che recita:

*"Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute."*

rilevato che, allo stato, l'ufficiale giudiziario di questo Tribunale non dispone delle strutture tecnologiche necessarie all'accesso ai dati suddetti;

ritenuto, pertanto, che questo Presidente può autorizzare l'accesso diretto del creditore alle banche dati;

rilevato, quanto ai presupposti applicabili:

- 1) che la norma non richiede un previo tentativo di pignoramento (anzi la procedura di ricerca dei beni appare concretamente preliminare ad esso);
- 2) che la dove la norma parla di creditore procedente non deve, quindi, essere letta, come creditore che ha già proceduto, ma che intende procedere ad esecuzione;
- 3) che, dunque, si manifesta sufficiente la verifica della sussistenza di un titolo esecutivo;

l'istante AUTORIZZA SPA ad ottenere dai gestori delle banche dati di cui all'art. 492 cod. proc. civ. (anagrafe tributaria, archivi rapporti finanziari, pubblico registro automobilistico, banche dati enti pre-sindacali) tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione.

Avellino, 7/10/2015

Il Presidente



- 7/10/2015

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
Liliana Cacciaro